



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. 966 del 01 MAR 2022

N. 26 del 26.02.2022

OGGETTO:	Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011. Presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato (art.1, c.831, L. 30 Dicembre 2018, n.145) ed esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale (art.57, c.2 - ter, D.L. n.124/2019).
----------	---

L'anno Duemilaventidue e questo giorno ventisei del mese di Febbraio ore 14,00, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Avv. Bernardo Andrea	Sindaco	x	
2	Ing. Rimedio Gaetano	Vicesindaco	x	
3	Rag. Celano Santo	Assessore	x	

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente delibera, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18/8/2000, n.267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativo e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal responsabile del Servizio Tributi – Economico Finanziario per quanto di competenza;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 - bis D. Lgs n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato, inoltre, che con D.M. del 25 novembre 2020 sono state aggiornate e rese definitive le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Fatto riferimento alla facoltà introdotta dall'articolo 57, comma 2-ter, del decreto-legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con l'elaborazione di una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente da allegare necessariamente al rendiconto;

Considerato che viene così concessa agli enti minori la possibilità di snellire gli adempimenti limitandosi ogni anno a predisporre il prospetto semplificato partendo dai saldi di contabilità finanziaria, in una sorta di riedizione post-armonizzazione degli schemi di Conto del patrimonio costruiti facendo ricorso ai vecchi prospetti di conciliazione;

Rilevato che il decreto del 25 novembre 2020:

- ha abrogato e sostituito integralmente il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2019, confermando l'impianto base delle modalità e dei criteri di redazione dei prospetti di situazione patrimoniale semplificata, introducendo tuttavia alcune modifiche e chiarimenti nei criteri e procedure di elaborazione dei prospetti;
- ha risolto alcune problematiche di interpretazione dei criteri di valutazione emerse in occasione della versione precedente dell'adempimento;

- ha sancito la piena e definitiva entrata a regime dell'adempimento;
- ha integrato anche nel prospetto semplificato alcune delle novità che caratterizzeranno l'elaborazione dei prospetti di contabilità economico patrimoniale armonizzata per l'anno 2020 (si può citare come esempio il criterio di quantificazione delle riserve per permessi di costruire, che non deve più contemplare le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, da considerare invece tra le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali);
- ha precisato che il fondo di dotazione negativo determinato dall'elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non rappresenta una criticità e pertanto non richiede iniziative dirette a fronteggiare la situazione;

Evidenziato che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:

- a. il conto economico,
- b. l'allegato h) concernente i costi per missione,
- c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

Preso atto, inoltre, che qualora l'ente eserciti la facoltà di cui all'art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che *"Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente"*;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall'art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, in ogni caso, che l'ente, ai sensi dell'art. 232, c. 2, TUEL, deve allegare al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: *"La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009."*

Rilevato inoltre che il suddetto decreto dispone: *"Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL."*

Visto quanto definito dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021, nel cui resoconto si legge che *"gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato - dal bilancio consolidato 2020"* e che *"A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà"*.

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.M. 10 novembre 2020 ad oggetto: *"Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale"*;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, e dal D.M. del 25 novembre 2020 con il quale sono state aggiornate e rese definitive le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) **di prendere atto** che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, c. 3, TUEL, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
- 3) **di dare atto**, in ogni caso, che l'ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - a tutti i responsabili di servizio;
 - all'organo di revisione economico-finanziaria.
 - alla BDAP;
- 5) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. *REG. N. 121*

Dalla residenza Municipale, li **01 MAR. 2022**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li **01 MAR. 2022**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **26 FEB. 2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li **01 MAR. 2022**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. _____

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li **01 MAR. 2022**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Filomena PANZARDI

